Ordine degli Ingegneri di Genova
Piazza della Vittoria 11-10 – 16121 Genova

Ente pubblico non economico posto sotto l'alta vigilanza del Ministero della Giustizia, R.D. 2537/1925, art. 57

RESPONSO RESPONSABILITA' DIRETTORE TECNICO

In riferimento alla sua richiesta di parere quest'Ordine riporta quanto di seguito indicato:

1° Quesito: Il DT è responsabile anche dell'approvazione e firma degli elaborati per affidamento pubblico sviluppati dalla propria società di ingegneria per le prestazioni senza obbligo di firma?

Il D.M. 2 dicembre 2016 nr. 263 all'art. 3 comma 1 identifica la figura del direttore tecnico che ha funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici del soggetto cui fa capo, di collaborazione e controllo delle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni. Il comma 4 precisa anche che il direttore tecnico è formalmente consultato dall'organo di amministrazione della società per la definizione degli indirizzi relativi all'attività di progettazione, per la decisione di partecipazioni a gare per affidamento di incarichi o a concorsi di idee o di progettazione, nonché in materia di svolgimento di studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni, direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica e studi di impatto ambientale.

La norma non porta, giustamente esclusioni, in quanto il Direttore Tecnico è responsabile di tutte le attività tecniche che gli sono demandate dall'organo di controllo della società, siano essere attività riservate sia libere e in entrambe i casi il Direttore Tecnico deve agire secondo i principi del codice deontologico.

2° Quesito: Il DT è unico responsabile penalmente oppure risponde in solido con altre figure societarie quali, ad esempio, i nominativi indicati nel cartiglio del progetto?

Il direttore tecnico risponde penalmente per quanto ha sottoscritto o avvallato ovvero ha omesso, può rispondere penalmente, a seconda delle fattispecie, in concorso con altri soggetti quali ad esempio l'organo di controllo, l'organo amministrativo o soggetti di cui egli è responsabile. Non è possibile inquadrare univocamente le responsabilità penali del Direttore Tecnico.

3° Quesito: Come si configura la responsabilità del DT in ambito privato; sia in termini di responsabilità civile che penale?

Le responsabilità del Direttore Tecnico in ambito privato sono, per analogia, le stesse che in ambito pubblico, in quanto la sua figura è chiaramente codificata dalla norma sulle società di ingegneria.

Al direttore tecnico o ad altro ingegnere o architetto da lui dipendente, laureato e abilitato all'esercizio della professione, ed iscritto al relativo albo professionale, la società delega il compito di approvare e controfirmare gli elaborati tecnici inerenti alle prestazioni oggetto dell'affidamento; l'approvazione e la firma degli elaborati comportano la solidale responsabilità civile del direttore tecnico o del delegato con la società di ingegneria nei confronti della stazione appaltante.

4° Quesito: Quali sono le coperture assicurative che risultano utili ai fini di una protezione civile e penale personale da richiedere?

La valutazione delle coperture assicurative da scegliere o adottare è strettamente in funzione dell'attività svolta.

Sul punto Le suggeriamo di utilizzare il servizio di consulenza legale di primo orientamento gratuito messo a disposizione dell'Ordine (800-910302).

Cordiali Saluti.

Il Segretario	Il Presidente
Ing. Georgia Cesarone	Ing. Enrico Sterpi Ph.D.
f.to digitalmente	f.to digitalmente